

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 9 MAR 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' ¹⁰⁰⁰ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
ECOMADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

COSENTINO, AMATI, LUCISANO, MARRONI E META..

DELIBERAZIONE N° 5427

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:

"Disciplina delle strade del vino e delle strade dell'olio d'oliva regionali".

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Disciplina delle strade del vino e DELLE STRADE DELL'OLIO D'OLIVA REGIONALI"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo del Sistema agricolo e mondo rurale;

VISTE le leggi regionali 31.1.1983 n. 12 "Istituzione della strada dei vini dei Castelli Romani", 6.6.1985 n. 90 "Istituzione della strada dei Vini dell'Alta Tuscia"; 28.7.1988 n. 44 "Istituzione delle strade dei vini delle zone del "Cesane"; 22.5.1995 n. 39 "Istituzione delle strade dell'olio ;

CONSIDERATO che le suddette leggi non hanno prodotto i risultati attesi non avendo, per lo più trovata applicazione;

CONSIDERATO invece necessario disporre di una normativa unitaria ed articolata in materia che, tenuto conto delle esperienze del passato, delle nuove leggi approvate in materia di strada dei vini, sia a livello regionale, che nazionale forniscono uno strumento chiaro ed efficace per valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola;

ATTESO che la legge 27 luglio 1999 n. 268 concernente <<Disciplina delle "strade del vino">> all'articolo 2 stabilisce gli strumenti che le regioni possono prevedere per l'organizzazione, la gestione e la fruizione delle strade medesime;

RITENUTO pertanto necessario predisporre una proposta di legge per unificare la normativa regionale in materia ed adeguarla a quanto disposto dalla citata legge nazionale;

DELIBERA

Di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale composta di n. 11 articoli e dell'allegata relazione.

TN/pcp



DEL. 9 NOV. 1999

R E L A Z I O N E

L'attuale quadro legislativo inerente le "strade del vino e le strade dell'olio" del Lazio è il seguente:

1. L.R. 31.1.1983 n. 12 "Istituzione della strada dei vini dei Castelli Romani";
2. L.R. 06.06.1985 n. 90 "Istituzione della strada dei vini dell'Alta Tuscia";
3. L.R. 28.07.1988 n. 44 "Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese";
4. L.R. 22.5.1995 n. 39 "Istituzione e gestione delle <<strade dell'olio d'oliva, istituzione olcoteca regionale e centro analisi qualità>>"

Come sappiamo queste leggi non hanno prodotto i risultati che ci si attendeva, sicuramente per carenze legislative in ordine agli enti gestori e agli indirizzi per l'attuazione delle strade stesse.

In particolare: la L.R. sulla strada dei vini dei Castelli Romani ne affida la gestione alla XI Comunità Montana, la legge sulla strada dei vini dell'Alta Tuscia alla Provincia di Viterbo, quelle delle "zone del Cesanese" a Consorzi amministrativi tra Comuni, uno per ogni provincia (Roma e Frosinone), dimenticando, in questo caso, che tali consorzi di comuni, previsti dalle leggi sulle autonomie locali, hanno uno scopo ben diverso, e cioè quello di riunire più Enti locali per la gestione di infrastrutture quali strade, acquedotti, elettrificazioni rurali, smaltimento dei rifiuti, depuratori etc..

Il Lazio rispetto alle altre regioni italiane che hanno attuato le strade del vino e dell'olio, è l'unico che ha previsto per gli enti di gestione delle stesse, natura pubblica, come tale soggetta a tutte le procedure amministrative e legislative con l'esclusione di una partecipazione diretta degli interessati.

Il Parlamento italiano, dopo una lunga gestazione, ha licenziato con legge 27 luglio 1999 n. 268 la Disciplina delle "Strade del vino" ed ha esteso con l'art. 5, l'applicazione della stessa anche ad altre produzioni di qualità ivi compresa l'olio d'oliva.

E' bene evidenziare come la citata legge nazionale all'art. 2 stabilisce che le Regioni, nel definire la gestione e fruizione delle "strade del vino e dell'olio" possano indicare i seguenti strumenti:

- a) disciplinare
- b) comitato promotore
- c) comitato di gestione
- d) sistema di segnaletica
- e) guide e materiale illustrativo.

Infatti il regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della presente proposta di legge dovrà dettare le norme in ordine:

- a) ai criteri per omogeneizzare e quantificare l'offerta enoturistica e dei prodotti olivicoli regionali sulla base della definizione e del controllo di standard minimi di qualità;
- b) alle modalità di promozione di un'immagine unitaria delle "strade" anche tramite la predisposizione di una specifica e omogenea segnaletica e simbologia informativa;
- c) alla determinazione dei contenuti generali del disciplinare-tipo per la realizzazione e la gestione delle "strade" e la costituzione di una enoteca e di un'olcoteca regionali.

A conclusione delle considerazioni sopra esposte si comprende come sia indispensabile proporre una nuova legge regionale sulla Istituzione delle strade del vino e dell'olio nel Lazio che tenga conto delle esperienze acquisite, delle nuove leggi approvate in materia dalle altre regioni a statuto ordinario e che sia conforme ed articolata secondo quanto previsto dalla legge nazionale recentemente approvata con la previsione di soggetti gestori di tipo manageriale privatistico che operino attraverso procedure snelle, dotate di ampi poteri decisionali e soprattutto, con la partecipazione diretta di tutte le categorie interessate, dalla produzione al commercio, dall'agricoltura al turismo, dalla ristorazione alla attività alberghiera, così come indicato dall'art. 4 della presente proposta di legge.

TN/pcp

M
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]